


# COMUNE DI PONTOGLIO

Provincia di Brescia



## REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato dal C.C. con deliberazione n. 59 del 28.12.1998  
Modificato dal C.C. con deliberazione n. 53 del 30.11.1999  
Modificato dal C.C. con deliberazione n. 21 del 27.03.2001  
Modificato dal C.C. con deliberazione n. 63 del 11.12.2002  
Modificato dal C.C. con deliberazione n. 5 del 03.02.2004  
Modificato dal C.C. con deliberazione n. 4 del 15.02.2005  
Modificato dal C.C. con deliberazione n. 7 del 08.02.2007  
Modificato dal C.C. con deliberazione n. 7 del 03.02.2011

## **Articolo 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n.446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili – I.C.I., di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge di cui al citato d.lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 2**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## **Articolo 3**

### **Definizione di fabbricato**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

## **Articolo 4**

### **Definizione di area fabbricabile**

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel presente comma.
2. Non sono considerate edificabili :
  - a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art.3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
  - b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità.

## **Articolo 5**

### **Definizione di terreno agricolo**

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio dell'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
2. Si considerano non fabbricabili i terreni agricoli **interamente** posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, a condizione che il reddito ricavato dall'attività agricola sia superiore al 50% del reddito complessivo dichiarato ai fini dell'imposta sui redditi dell'anno precedente.

## **Articolo 6**

### **Soggetto attivo dell'imposta**

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa del Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.

## **Articolo 7**

### **Soggetti passivi dell'imposta**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art.2 , ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente o prevalentemente sul suo territorio.
4. L'imposta non è dovuta né rimborsata per importi inferiori o uguali a € 12,00.

## **Articolo 8**

### **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art.2.

## **Articolo 9**

### **Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate periodicamente con decreto del Ministero delle finanze in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare, i seguenti moltiplicatori:
  - 34 volte per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
  - 50 volte per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
  - 100 volte per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

## **Articolo 10**

### **Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle finanze.
2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

## **Articolo 11**

### **Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto**

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

## **Articolo 12**

### **Base imponibile delle aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

## **Articolo 13**

### **Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento.**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come all'articolo precedente, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal Consiglio Comunale, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali il Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

## **Articolo 14**

### **Base imponibile dei terreni agricoli**

1. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato periodicamente con decreto del Ministero delle finanze in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare, un moltiplicatore pari a settantacinque.
2. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale, descritti al 2° comma dell'art. 5, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50.000.000 pari a € 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.822,84 (lire 50.000.000) e fino a € 61.974,83 (lire 120.000.000);
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.974,83 (lire 50.000.000) e fino a € 103.291,38 (lire 200.000.000);
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291,38 (lire 200.000.000) e fino a € 129.114,23 (lire 250.000.000).

3. Agli effetti di cui al comma 2 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

## **Articolo 15**

### **Determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota in vigore l'anno precedente.

## **Articolo 16**

### **Esenzioni**

#### **1. Immobili posseduti da enti pubblici**

Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

#### **2. Esenzione immobili utilizzati da enti non commerciali**

Sono esenti dall'imposta i fabbricati utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lettera a) della L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatore finanziario, dall'ente commerciale utilizzatore.

#### **3. Immobili adibiti ad abitazione principale**

Sono esenti gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

## **Articolo 17**

### **Detrazioni**

#### **1. Abitazione principale**

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene detratto l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

Se la delibera non è adottata entro tale termine si applica la detrazione in vigore l'anno precedente.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione viene suddivisa in parti uguali tra gli stessi.

#### **2. Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale**

- a) Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale

di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

- b) Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina e la tettoia classificati o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri 200, **risultanti da apposita dichiarazione resa con il modello ministeriale di cui all'art. 18.**
- c) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
- d) In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che risulti residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in utilizzo o a qualsiasi titolo a terzi;
  - l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
- e) È inoltre equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli) e al coniuge (ancorché separato o divorziato). **La presente equiparazione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 e decorre dalla data di presentazione presso l'ufficio protocollo comunale di tale dichiarazione.** E' fatto obbligo di comunicare la cessazione delle condizioni di cui sopra.

### 3. Fabbricati inagibili e fatiscenti

- a. La riduzione dell'imposta al 50% per fatiscenza dell'immobile, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 504/1992, è applicabile soltanto se il fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato (cioè libero da cose, persone e in esso non sono in corso lavori). L'immobile deve comunque trovarsi in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità di eventuali occupanti e deve mancarvi la disponibilità di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica e gas.
- b. Per fruire della riduzione, il contribuente dovrà essere in possesso dell'apposita dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale oppure, in alternativa, ha la

- facoltà di presentare un'autocertificazione indicando il periodo dell'anno in cui sussistono le suindicate condizioni. L'Ufficio Tributi promuoverà la verifica di quanto dichiarato, con spesa a carico del proprietario, se la dichiarazione non risulti veritiera.
- c. La riduzione dell'imposta opera a far data dalla presentazione della documentazione di cui al punto 2 all'Ufficio Tributi.
  - d. **La dichiarazione o l'autocertificazione di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere ripresentate per ogni anno , nel caso in cui l'inagibilità o inabitabilità si prolunghi oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata per la prima volta dichiarata.**
  - e. Un immobile oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non può considerarsi compreso nella fattispecie di cui ai punti precedenti.

## **Articolo 18**

### **Dichiarazioni**

- 1) I contribuenti soggetti all'obbligo di dichiarazione, di cui all'art.10 del D.Lgs.504/92 e successive modifiche e integrazioni **devono utilizzare** i prescritti modelli di dichiarazione ministeriale previsti dall'articolo medesimo.
- 2) A decorrere dall'anno 2004 la dichiarazione deve essere consegnata o spedita **entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno** in cui è avvenuta la compravendita dell'immobile o altra modifica della soggettività passiva. **Gli effetti di una dichiarazione tardiva (oltre i termini previsti, a seconda dei casi per la dichiarazione dei redditi in forma cartacea o in via telematica con presentazione di apposita ricevuta) produrrà effetti dall'anno di presentazione e non dall'anno di riferimento.**
- 3) La dichiarazione è obbligatoria
  - a) per tutte le modifiche relative all'immobile già dichiarato che comportano un diverso regime di imposizione o di agevolazione
  - b) nel caso di acquisizione di nuove unità immobiliari, che comporti l'assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili
  - c) **In ogni caso in cui il contribuente intenda far valere il proprio diritto ad esenzioni o riduzioni di imposta.**
- 4) A decorrere dall'anno 2004 è fatto obbligo a tutti i coltivatori diretti proprietari di terreni siti sia nel Comune di Pontoglio che in altri comuni di dichiarare tutta la superficie, i valori e l'identificazione catastale dei terreni medesimi sul modello di cui al comma 1, al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 9 del d.Lgs. 504/92.

## **Articolo 19**

### **Versamenti dei contitolari (ABROGATO)**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale.
2. All'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento, comunica all'ufficio tributi comunale i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.

## **Articolo 19**

### **Accertamento**

1. La giunta comunale con apposito atto deliberativo fissa all'inizio di ogni anno, le direttive da seguire per le operazioni di controllo, indicando gli obiettivi da perseguire, le priorità e le risorse da impiegare.

2. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti
3. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi.
4. In caso in cui un immobile non risulti accatastato e neppure dichiarato ai fini del pagamento dell'ICI, il Comune provvede all'emissione dell'avviso di accertamento sulla base di una rendita presunta calcolata dal competente Ufficio Tributi in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche dell'immobile. Contestualmente l'ufficio promuove l'attribuzione della rendita definitiva al competente Ufficio del Territorio provvedendo successivamente all'attribuzione della rendita definitiva, agli eventuali rimborsi o recuperi dovuti.  
E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per legge.
5. Nel caso di accertamento con adesione, o conciliazione giudiziale, riguardante area fabbricabile soggetta a procedure espropriative non si applica l'art. 16 c. 1 del d.lgs. 504/92.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L. 133 del 13/05/99, gli interessi per la riscossione e per il rimborso eventuale dell'ICI saranno dovuti al tasso legale maggiorato del 3%.
7. Per versamenti tardivi effettuati entro 5 gg dalla scadenza la sanzione del 30% per omesso o parziale versamento, di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97, è ridotta al 15%.
8. A seguito dell'attività di riordino della banca dati immobiliare l'Amministrazione, a titolo di collaborazione, potrà inviare ai contribuenti una scheda contenente tutte le informazioni in possesso dell'Ente relative alle proprietà immobiliari possedute nel territorio comunale oltre al relativo importo ICI da versare. I dati contenuti nella scheda, quale invito al pagamento, non pregiudicano l'azione di accertamento del Comune, né l'azione di rimborso del contribuente ove risulti che l'effettivo debito d'imposta sia diverso.

## **Articolo 20**

### **Differimenti dei versamenti per situazioni particolari**

1. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall'ufficio assistenza sociale del Comune o di altri enti assistenziali, il funzionario responsabile del tributo può concedere una rateizzazione del versamento del tributo, fino ad un massimo di 4 rate trimestrali, senza interessi.
2. Il regolamento socio assistenziale può definire i casi di accesso al diritto di cui al comma 1.
3. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino a sei mesi dalla data del decesso. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso. Tale opzione viene annotata nella denuncia di variazione da parte degli eredi.

4. La giunta comunale può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità.
5. La giunta comunale può concedere, in fase di accertamento e su richiesta del contribuente, la rateizzazione della somma dovuta **secondo un piano di rateizzazione di durata massima pari a 24 mesi senza interessi, qualora l'importo totale dovuto sia superiore a € 15.000,00 ; per importi fino ad €. 15.000,00 la competenza è delegata al funzionario responsabile dell'imposta.**

## **Articolo 21**

### **Compensi incentivanti al personale**

1. Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività di gestione dell'ICI, è riconosciuto un compenso incentivante.
2. Tale compenso è riconosciuto in una misura percentuale ed entro un limite massimo individuale, stabiliti dalla giunta comunale all'inizio di ogni anno, sugli importi per imposta, sanzioni ed interessi, degli accertamenti e delle liquidazioni divenuti definitivi.
3. Il fondo costituito come al comma 2 si intende comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell'ente, ed è ripartito tra i dipendenti interessati con provvedimento motivato del responsabile dell'ufficio tributi, salvo che per la quota a lui spettante per la quale provvede il dirigente superiore o, in mancanza, il segretario comunale.
4. Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal ccnl dei dipendenti degli enti locali, e agli emolumenti di cui all'art. 6 comma 8 della L. 127/97 modificata dalla L. 191/98, e alle indennità di posizione e di risultato previste dall'art.10 del nuovo ordinamento sulle qualifiche dei dipendenti degli enti locali, e alle retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale.

## **Articolo 22**

### **Sanzioni**

1. **Riguardo alle sanzioni applicabili si rinvia a quanto disposto dal Consiglio Comunale con propria delibera riguardante gli indirizzi applicativi delle sanzioni tributarie, mentre per l'accertamento con adesione del contribuente si rinvia all'apposito regolamento.**

## **Articolo 23**

### **Agevolazioni**

1. Il consiglio comunale può stabilire apposite riduzioni o esenzioni per alcune categorie di ONLUS, non rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 16 – comma 2;
2. L'imposta dovuta dalla Parrocchia S.Maria Assunta di Pontoglio per l'immobile posseduto in via Roma n. 21 (CAT. C4 – fg. 5 – num. 2315 – sub. 501), utilizzato come sala polifunzionale per lo svolgimento di attività dell'oratorio, è ridotta dell'80%.

## **Articolo 24**

### **Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente**

1. **I rapporti tra amministrazione e contribuente sono basati su principi di collaborazione e buona fede. Sono richiamati i principi e gli istituti di cui alla Legge 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente", in quanto compatibili con il presente regolamento.**
2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti. Questi ultimi sono soggetti a riesame, anche su istanza del contribuente, per l'esercizio del potere di autotutela.
3. È inoltre recepito il diritto di interpello, pertanto ciascun contribuente ha facoltà di richiedere chiarimenti o pareri, così come previsto dalla legge 27 giugno 2000 n. 212.

## **Articolo 25**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.